

627.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 — Articolo 5, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	7
Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 1999	3	(Sezione 3 — Ordini del giorno)	18
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	Interrogazioni a risposta immediata	21
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 — Azione informativa sugli effetti e i danni provocati dall'ecstasy)	21
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 — Ubicazione del nuovo centro di cura e ricerca sui tumori in Veneto)	21
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	4	(Sezione 3 — Normativa vigente in materia di riduzione del costo dei combustibili per il riscaldamento nelle zone più fredde)	21
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5	(Sezione 4 — Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia)	22
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 5 — Indagini relative all'esplosione presso il museo storico della liberazione di Roma — I)	22
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 6 — Indagini relative all'esplosione presso il museo storico della liberazione di Roma — II)	22
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6	(Sezione 7 — Risorse finanziarie per il rinnovo del contratto di lavoro delle forze armate, dei carabinieri e della polizia — I)	23
Proposte di legge costituzionale nn. 168-226-1605-2003-2951-3327-3932-4601-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892	7		
(Sezione 1 — Emendamenti presentati all'articolo 4)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 8 — Risorse finanziarie per il rinnovo del contratto di lavoro delle forze armate, dei carabinieri e della polizia — II)	23	(Sezione 2 — Misure per contrastare la criminalità nella provincia di Como)	24
Interpellanze e interrogazioni	24	(Sezione 3 — Indagini relative a suicidi nell'ambiente della questura di Lucca)	25
(Sezione 1 — Indagini sull'uccisione di tre agenti di polizia a Udine)	24	(Sezione 4 — Revoca del programma di protezione del collaboratore di giustizia Cinfeta)	27

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 novembre 1999**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, De Biasio Calimani, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mariani, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Morgando, Olivieri, Mario Pepe, Pezzoli, Pezzoni, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rossetto, Oreste Rossi, Ruberti, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Biasio Calimani, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Giovannardi, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Morgando, Mario Pepe, Pezzoni, Ranieri, Risari, Rivera, Rossetto, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIOVANARDI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di pensioni di reversibilità » (6584);

FEI: « Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale » (6585);

PAISSAN ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (6586);

APOLLONI: « Norme in favore dei comuni appartenenti alla comunità montana "Alto Astico e Posina" colpita da eccezionali avversità atmosferiche » (6587);

REBUFFA e CREMA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dell'amministrazione della giustizia in Italia » (6588);

ANGELICI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (6589).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 novembre 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro per le pari opportunità:

« Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità » (6582);

dal ministro della sanità:

« Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché di-

sposizioni per il divieto di combattimenti fra animali » (6583).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 novembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810. — Senatori FASSONE ed altri; LA LOGGIA ed altri; OCCHIPINTI ed altri; SALVATO ed altri; FASSONE ed altri; DI PIETRO ed altri; CALVI ed altri; SENESE ed altri; FOLLIERI; FASSONE ed altri; CENTARO: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione » (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato*) (6590).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 6476, d'iniziativa del deputato GASTALDI, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione del Garante nazionale della produzione agroalimentare e di derivazione animale » (6476).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente:

ACQUARONE: « Disciplina della donazione del midollo osseo » (6382) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 24 novembre 1999, ha trasmesso la relazione dal titolo « Sui rapporti tra autorità giudiziaria, polizia giudiziaria e servizi di informazione e sicurezza, con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico nell'ambito di indagini condotte dal pubblico ministero », approvata dal Comitato nella seduta del 3 novembre 1999 (doc. XXXIV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla società sviluppo Italia (doc. CLXII, n. 1).

Questo documento — che sarà stampato e distribuito — è stato trasmesso alla Commissione competente nonché, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 229).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 1999 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 10 novembre 1999, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 1999 (doc. XLVIII, n. 11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alle Commissioni sottoindicate:

conferimento all'ingegner Patrizio CUCCIOLETTA dell'incarico di presidente del magistrato alle acque, con sede in Venezia, nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici (*alla I e alla VIII Commissione*);

conferimento alla dottoressa Maria Teresa FERRARO dell'incarico di direttore generale dei rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*);

conferimento al dottor Michele DADDI dell'incarico di direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*);

conferimento al dottor Nicola DI IORIO dell'incarico di direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*);

conferimento alla dottoressa Annalisa VITTORE dell'incarico di responsabile dell'ufficio centrale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 novembre 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto postelegrafonici.

Tali comunicazioni sono deferite alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMM 036/99 relativo all'acquisizione di n. 2 fregate di difesa aerea di nuova generazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),

della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. SME 071/99 relativo all'acquisizione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC (n. 16 per il reggimento difesa NBC e n. 2 costituenti scorta).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1999.

Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della

maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)

(A.C. 168 – sezione 1)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1999

ART. 4.

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 50, secondo comma, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale.

4. 156 (Quarta formulazione). La Commissione.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale ».

4. 200. La Commissione.

(A.C. 168 – sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, il n. 1) è abrogato;
- b) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* sulle leggi della Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a suffragio universale e diretto.

La legge prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale »;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »;

d) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di membro del Parlamento europeo »;

e) il quarto comma dell'articolo 15 è abrogato;

f) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

g) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme

di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

h) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

i) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

l) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« ART. 63. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Le disposizioni del Titolo IV del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo o della Regione, sentita, in ogni caso, la Regione ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12

dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tol-

mezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. Per quanto non in contrasto

con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva e in quanto compatibile, la legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 19. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) all'articolo 12, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « ed il Presidente della Regione ».

5. 72. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le iniziative di tutela e di sostegno dei gruppi etnico - linguistici sul territorio della regione e di quello italiano nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica di Croazia sono attuate d'intesa tra Stato e Regione »

5. 20. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 4, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

5. 71. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente: « 12-bis) tutela del paesaggio e protezione della flora e della fauna ».

5. 21. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, dopo il n. 13) è aggiunto il seguente: « 13-bis) tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare ».

5. 22. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, dopo il n. 14) è aggiunto il seguente: « 15) scuola materna, istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) ».

5. 23. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 1) è abrogato.

5. 24. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente: « 3) nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà ».

5. 25. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. La legislazione regionale deve essere adeguata ai principi ed alle norme costituenti i limiti indicati dagli articoli 4 e 5 e recati da legge dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito. Decorso tale termine, ove la legge regionale non sia stata adeguata alle previsioni della legge statale, sono esperibili i rimedi previsti dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Le leggi regionali incompatibili con le leggi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione è attribuita delega di funzioni statali, ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili, sono abrogate decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto legislativo statale ».

5. 26. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione nomina gli assessori, tra cui un vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

5. 37. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica

* **5. 42.** Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica

* **5. 51.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

5. 5. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

* **5. 43.** Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

* **5. 52.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché l'esercizio del diritto sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), sopprimere la parola: 33,

5. 38. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: da parte di almeno quindicimila elettori e del referendum sulle leggi della Regione da parte di almeno ventimila elettori o due consigli provinciali.

5. 39. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: dei referendum.

5. 6. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo

* **5. 44.** Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo

* **5. 53.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

5. 74. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate

in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

5. 69. Gardiol.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

5. 45. Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'elezione contestuale fino alla fine del comma.

5. 7. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **5. 68.** Serafini, Albanese, Bartolich, Bircicotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **5. 70.** Debiasio Calimani, Bartolich, Bircicotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio regionale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

5. 73. Boato

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

5. 75-bis. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

5. 64. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

5. 40. Calderisi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il

referendum non è valido se ad esso non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto

5. 8. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

5. 76. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al quarto comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il referendum regionale non si applica il quarto comma del presente articolo.

5. 46. Boato.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire le parole: 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 con le seguenti: 30.000 abitanti o frazioni superiori a 20.000

5. 4. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

5. 32. Matranga, De Luca, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo, di un altro Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale ».

5. 30. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: o quando con le seguenti: per ragioni di sicurezza nazionale o quando

5. 9. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5. 10. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera g), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

5. 60. La Commissione.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 29,

5. 11. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: , 43 e 46 con le seguenti: e 43.

*** 5. 12.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: , 43 e 46 con le seguenti: e 43.

*** 5. 47.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5. 13. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera i), secondo capoverso, dopo le parole: Presidente della Giunta aggiungere la seguente: se.

5. 14. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera i), secondo capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

5. 62 La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 sono sostituiti dai seguenti:

« La Giunta regionale partecipa alla elaborazione dei trattati internazionali che interessino particolarmente la Regione, il suo territorio o i gruppi etnico-linguistici di cui all'articolo 3.

In applicazione del principio di leale collaborazione, il Governo della Repubblica deve chiedere il parere della Giunta regionale su tutte le questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato ».

5. 27. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Lo Stato, su proposta della Regione e d'intesa con la stessa, può modificare la

disciplina dei propri tributi per adeguarla alle particolari caratteristiche del territorio regionale ».

5. 28. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con le seguenti:

l) dopo il primo comma dell'articolo 63 sono aggiunti i seguenti:

« L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

l-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole: « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione »

5. 75. La Commissione.

Al comma 1, lettera l), dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

5. 34. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, lettera l), dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni, o lo respin-

gono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

5. 35. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, lettera l), quinto capoverso, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti: , di almeno cinquantamila elettori.

5. 15. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera l), quinto capoverso, sostituire le parole: sentita, in ogni caso, la Regione *con le seguenti:* d'intesa, in ogni caso, con la Regione.

5. 31. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) all'articolo 65 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti nominati dal Consiglio regionale possono chiedere che le proposte di norme di attuazione dello Statuto vengano presentate al Consiglio dei ministri, il quale provvede entro sessanta giorni con le modalità di cui all'articolo 44 ».

5. 29. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **5. 1.** Mario Pepe.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **5. 16.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

** **5. 17.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

**** 5. 66.** Moroni.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui all'articolo 12 dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione degli organi della regione continuano ad applicarsi gli articoli 14, 35 e 36 dello statuto previgenti la presente legge costituzionale e, in quanto compatibile, la vigente legislazione della regione Friuli - Venezia Giulia per l'elezione del consiglio regionale

5. 3. Pistelli, Palma.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e degli assessori.

5. 2. Mario Pepe, Pistelli.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

5. 63 La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 18.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 36.** Pistelli.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 67.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo, con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

5. 33. Valducci

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le liste di candidati che concorrono all'elezione del Consiglio regionale con sistema maggioritario devono annoverare un uguale numero dei candidati di ciascun sesso.

5. 41. Garra, Matranga, Prestigiacomio, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

Conseguentemente, al nono periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale

5. 49. Boato.

Al comma 3, ottavo periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

*** 5. 48.** Boato.

Al comma 3, ottavo periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

*** 5. 54.** La Commissione.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione conti-

nuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

**** 5. 50.** Boato.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

**** 5. 55.** La Commissione.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 6. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Regione Sicilia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nella legge costituzionale 12 aprile

1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nella legge 6 agosto 1984, n. 457, rimaste in vigore e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge.

5. 01. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

(A.C. 168 — sezione 3)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

preso atto della palese incostituzionalità dell'articolo 25, comma 4, dello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige in materia di diritto elettorale attivo;

considerata la sua totale estraneità rispetto agli stessi diritti dei cittadini comunitari, abilitati a votare alle elezioni amministrative in ogni paese comunitario;

rilevato che sono ormai del tutto superate le ragioni « storiche », se mai ve ne furono, di tale assurda misura;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza, in tutte le sedi a tal fine competenti, affinché siano colte celermente le precondizioni di carattere giuridico finalizzate alla soppressione di una norma che non ha uguali in Europa e che non fa onore all'ordinamento giuridico del nostro Paese.

1/168/1. Migliori, Mitolo, Selva, Menia, Fragalà, Armaroli, Anedda, Nania.

La Camera,

considerati i principi costituzionali di uguaglianza, fondamentali soprattutto in materia elettorale;

ritenuto che sarebbe opportuno che il Consiglio provinciale di Trento, nell'elaborazione della legge elettorale, tenga conto delle esigenze rappresentative degli elettori del collegio maggioritario ladino, ai fini di un corretto recupero dei voti espressi

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, nei limiti delle sue competenze, perché sia favorita la finalità indicata in premessa.

9/168/2. Armaroli, Migliori, Menia, Selva, Nania, Mitolo, Anedda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 25, comma 4, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e Bolzano stabilisce che per l'esercizio del diritto di elettorato attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni;

tale disposizione, introdotta sulla base del « pacchetto » per la tutela del gruppo etnico linguistico tedesco, era giustificata dalla condizione di particolare debolezza lamentata da tale gruppo linguistico ma fu, soprattutto, una delle condizioni politiche accettate dall'Italia per la definizione dell'accordo;

attualmente, dopo cinquant'anni dall'accordo, sono certamente scomparsi i timori di una debolezza istituzionale e statutaria del gruppo tedesco, che ha ottenuto un ampliamento fortissimo delle prerogative della provincia di Bolzano anche attraverso norme di attuazione che spesso hanno superato la lettera e lo spirito delle disposizioni dello Statuto;

le ragioni storiche di una limitazione odiosa del diritto elettorale attivo sono, semmai fossero allora esistite, oggi totalmente inesistenti, mentre è indispensabile che pure nel rispetto dei principi autonomistici vengano rispettate regole che ormai sono di forte e chiara derivazione europea;

la limitazione gravissima di un fondamentale diritto che la Costituzione riconosce ai cittadini tocca ormai in modo insopportabile migliaia di cittadini di lingua italiana che, in particolare per ragioni di lavoro o di servizio sono costretti a frequenti cambiamenti di sede con le situazioni paradossali di militari e personale delle forze di polizia nati e cresciuti in provincia di Bolzano che perdono il diritto di elettorato nella propria terra solo perché trasferiti altrove per un breve periodo di tempo;

considerato che il necessario adeguamento ai criteri europei che favoriscono e non penalizzano la circolazione delle persone deve indurre il Governo ad avviare in tempi rapidi la procedura di modifica del pacchetto nel punto relativo e della corrispondente norma statutaria dell'articolo 25, comma 4, affinché lo sviluppo dell'autonomia della Regione e delle province autonome non debba muoversi in una dimensione non allineata ai principi e ai diritti che nel nuovo scenario europeo sono riconosciuti alle donne e agli uomini;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché siano svolte celermente le precondizioni di carattere giuridico finalizzate alla modifica della misura n. 50 del Pacchetto;

impegna altresì il Governo

a riferire in Parlamento, entro il termine di sei mesi, circa l'azione svolta e i risultati ottenuti.

9/168/3 (nuova formulazione). Frattini, Mitolo.

La Camera,

premesso che:

tenendo conto della consistenza numerica dei cittadini appena insediatisi in Alto Adige e quindi nuovi all'ambiente e alle situazioni locali, con il quarto comma dell'articolo 19 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, approvato il 26 febbraio 1948, è stato previsto che « per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo ininterrotto non superiore ai tre anni »;

con la legge costituzionale n. 1 del 1971, per una valutazione aggiornata del fenomeno e della particolare situazione politica di quegli anni la predetta norma statutaria è stata sostituita con il seguente

quarto comma dell'articolo 25 dello Statuto in vigore: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali, prevista dall'articolo 63, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza »;

la realtà attuale risulta modificata e stabilizzata rispetto alle situazioni che hanno determinato le predette norme;

ferma restando ogni altra misura di tutela delle minoranze linguistiche locali, la revisione della citata norma in vigore risulterebbe anche in armonia con la normativa comunitaria per la libera circolazione delle persone;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie, nell'ambito della sua competenza, per la modifica dell'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige al fine della revisione della richiamata norma statutaria circa il diritto elettorale attivo, rapportandola alla realtà attuale ed alle diffuse aspettative presenti in materia.

9/168/4. Cananzi, Pistelli.

La Camera,

ricordata la « misura » n. 50 del cosiddetto pacchetto del 1969, sulla cui base è stato successivamente approvato l'articolo 25, comma 4, del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige in materia di elettorato attivo;

preso atto:

del voto espresso dalla Camera finalizzato a ridurre ad un anno il requisito della residenza per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento;

del dibattito apertosi, a oltre trenta anni dal cosiddetto pacchetto, in relazione alla possibilità di superare il requisito dei quattro anni di residenza per l'esercizio del diritto di voto anche per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie, nell'ambito delle proprie competenze, per pervenire alla modifica dell'articolo 25, comma 4, dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige anche per quanto riguarda il requisito della residenza per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale

di Bolzano e per l'elezione dei Consigli comunali in provincia di Bolzano.

9/168/5. Boato, Olivieri, Schmid, Detomas.

La Camera,

in occasione dell'approvazione della riforma dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta, valutando con preoccupazione i ritardi che si sono accumulati in questi anni per l'emanazione delle norme di attuazione, come previsto dall'articolo 48-*bis* dello Statuto,

impegna il Governo

a prevedere un deciso impulso nella attività della commissione paritetica Stato-Valle d'Aosta, per giungere, in tempi rapidi alla definizione di tutte le materie in discussione ed alla riscrittura delle norme di attuazione di cui sia necessaria l'aggiornamento.

9/168/6. Caveri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Azione informativa sugli effetti e i danni provocati dall'ecstasy)

DEL BARONE. — *Al Ministro della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

se non ritenga ormai indispensabile e non più dilazionabile provvedere ad una capillare azione informativa sugli effetti delle pillole di ecstasy e sui danni legati alla loro ingestione. (3-04656)

(Sezione 2 – Ubicazione del nuovo centro di cura e ricerca sui tumori in Veneto)

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

Il Gazzettino del 31 agosto 1999 titolava: « Il Ministro accusa il presidente della regione Veneto di aver perso finanziamenti per 100 miliardi destinati agli Istituti di ricerca sui tumori »;

in sostanza il Ministro indica le incertezze del presidente Galan, in quanto la regione non ha ancora indicato le proprie scelte sull'individuazione di come e dove dovrà sorgere questo nuovo centro di cura e ricerca sui tumori;

la regione sembrerebbe intenzionata ad indicare l'ubicazione più idonea di questo futuro centro oncologico a Padova, e precisamente nella sede dell'ex ospedale Busonera. Purtroppo a detta di esperti questo ospedale necessita dell'intervento delle macchine operatrici per la demolizione e la ricostruzione totale. Considerando i tempi di tale intervento se ne riparlerà tra alcune generazioni;

l'ospedale di Castelfranco Veneto offre da subito oltre 30 mila metri quadrati di nuova struttura, a tutt'oggi in attesa di essere utilizzata, ed inoltre è collocato in un'ottima posizione rispetto al territorio regionale;

la provincia di Treviso è stata relegata dalla giunta Galan all'ultimo posto in ordine alle assegnazioni finanziarie per le aziende ospedaliere, e recentemente sono stati chiusi gli ospedali di Asolo, Crespano e Valdobbiadene;

a questo punto, considerando anche le premesse indicate, sembrerebbe logico e rispettoso che fosse indicato Castelfranco Veneto per la scelta del nuovo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) —:

se il Ministro condivide queste riflessioni e quali iniziative intenda assumere nei confronti della regione Veneto affinché venga presa una decisione per attivare questa importante opportunità, su un territorio che è tristemente al primo posto per questo tipo di patologie. (3-04658)

(Sezione 3 – Normativa vigente in materia di riduzione del costo dei combustibili per il riscaldamento nelle zone più fredde)

NIEDDA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183/L del 19 ottobre 1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica riguardante il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da

riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, in ottemperanza alla legge finanziaria n. 448/1998, tendente a ridurre il prezzo del combustibile nelle zone più fredde;

i fornitori di gas liquefatto di alcune zone del Paese sostengono che i privati non avrebbero diritto alla riduzione per la fornitura del « bombolone » di gas di petrolio liquefatto in quanto la legge parla solo di reti canalizzate —

quali siano stati i criteri con i quali è stata effettuata la ripartizione climatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel momento dell'applicazione della stessa legge relativa alle zone « E » ed « F » in quanto risultano non coerenti con l'effettiva situazione climatica. (3-04652)

(Sezione 4 — Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia)

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

più volte sono stati sottolineati i numerosi problemi relativi alla sicurezza personale ed al trattamento dei testimoni di giustizia, cittadini mai inseriti in circuiti criminali che spontaneamente hanno deciso a rischio spesso della propria vita di collaborare con l'autorità giudiziaria;

più volte l'interrogante ha sollevato il suddetto problema, ricevendone in risposta promesse di impegno per risolvere la questione mai di fatto mantenute;

l'interrogante ha ribadito che avrebbe sollevato il caso sino alla soluzione dello stesso;

più volte è stata assicurata da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministri competenti l'interessamento e la soluzione del problema, sia complessivamente sia in riferimento ai singoli soggetti, ma tali assicurazioni sono state in larga misura disattese: il Governo infatti legge la soluzione dei problemi di questi

cittadini all'approvazione del progetto sui collaboratori di giustizia, da anni fermo al Senato —:

se non ritenga opportuno, in attesa dell'approvazione della riforma, intervenire con idonei provvedimenti amministrativi, atti a risolvere i drammatici ed attuali problemi individuali e collettivi dei testimoni di giustizia. (3-04655)

(Sezione 5 — Indagini relative all'esplosione presso il museo storico della liberazione di Roma — I)

VELTRONI, MUSSI, BATTAGLIA, FREDDA, LEONI, LUCIDI, MANCINA, PARRELLI, POMPILI, RUBERTI, SCIACCA e SETTIMI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la scorsa notte, a Roma, è scoppiata una carica esplosiva accanto all'ingresso del Museo Storico della Liberazione di Roma a Via Tasso, luogo di tortura e sevizie da parte delle « SS » durante la seconda guerra mondiale;

il fatto risulta particolarmente grave e odioso per il pericolo di gravi danni a persone e cose e per il suo valore simbolico —:

quale sia, allo stato, la ricostruzione del fatto e quali iniziative il Governo abbia assunto per assicurare alla giustizia i responsabili e stroncare qualsiasi possibilità di ripresa dell'antisemitismo e del terrorismo fascista. (3-04657)

(Sezione 6 — Indagini relative all'esplosione presso il museo storico della liberazione di Roma — II)

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'attentato contro il Museo della Liberazione di via Tasso a Roma è un fatto gravissimo; con questo vile gesto si è voluto colpire un luogo simbolo della dittatura nazifascista; si è voluto sfregiare la testi-

monianza vivente del sacrificio di tanti uomini e donne che, fieramente fino alla morte, hanno combattuto in nome della libertà, contro il fascismo, per liberare il popolo italiano dall'oppressione di un regime totalitario;

questa lotta non può essere dimenticata, soprattutto oggi, di fronte al pericoloso rigurgito di movimenti neonazisti e razzisti, a livello europeo e nel nostro Paese, che rischiano di costruire consenso tra la rabbia e la disperazione sociale;

i comunisti italiani sono orgogliosi di rappresentare quegli ideali di libertà e di antifascismo che sono stati patrimonio delle coscienze e dei vissuti delle generazioni passate —:

se il Governo non intenda esprimere solennemente al riguardo la più decisa condanna e difendere la storia antifascista della nostra Repubblica democratica, nata dalla Resistenza. (3-04654)

(Sezione 7 — Risorse finanziarie per il rinnovo del contratto di lavoro delle forze armate dei carabinieri e della polizia — I)

GASPARRI, SELVA, ARMAROLI e ASCIERTO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il Cocer dell'Arma dei carabinieri, unitamente a rappresentanze delle forze armate e sindacati di polizia, ha denunciato la offensiva esiguità degli stanziamenti per il rinnovo del contratto per il periodo 2000-2001: una esiguità offensiva per chi è chiamato a garantire la sicurezza in un momento di grave emergenza;

di fronte a questa denuncia autorevoli esponenti del Governo hanno fornito cifre diverse, alimentando uno scandaloso bal-

letto di numeri che non ha dissolto i dubbi circa la consistenza degli stanziamenti —:

se il Governo a questo punto non ritenga doveroso dare i numeri giusti e assumere impegni economici adeguati al valore del lavoro delle benemerite categorie chiamate in causa. (3-04653)

(Sezione 8 — Risorse finanziarie per il rinnovo del contratto di lavoro delle forze armate dei carabinieri e della polizia — II)

FRATTINI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il Cocer dell'Arma dei carabinieri, unitamente a rappresentanze delle forze armate e sindacati di polizia, ha denunciato la offensiva esiguità degli stanziamenti per il rinnovo del contratto per il periodo 2000-2001: una esiguità offensiva per chi è chiamato a garantire la sicurezza in un momento di grave emergenza;

di fronte a questa denuncia autorevoli esponenti del Governo hanno fornito cifre diverse, alimentando un balletto di numeri che non ha dissolto i dubbi circa la consistenza degli stanziamenti —:

se il Governo a questo punto non ritenga doveroso dare i numeri giusti e assumere impegni economici adeguati al valore del lavoro delle benemerite categorie chiamate in causa e, in particolare, non ritenga di superare l'attuale sistema che limita gli stanziamenti contrattuali del comparto sicurezza e difesa nell'ambito delle risorse complessive per il pubblico impiego, anziché prevedere autonomia e distinzione di tale comparto per quanto concerne le risorse annualmente utilizzabili per la contrattazione e la concertazione. (3-04651)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Indagini sull'uccisione di tre agenti di polizia a Udine)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere:

se intenda rendere noto ogni elemento sull'esplosione avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 1998, nel capoluogo friulano in un negozio di telefonia, che ha provocato la tragica morte di tre agenti della polizia di Stato, Giuseppe Zanier, Adriano Rutta e Paolo Cragnolino, e il ferimento di altri due agenti in servizio nelle squadre volanti della questura di Udine, dopo la richiesta di intervento;

se risulti che l'esplosione possa essere fatta risalire ad una azione di *racket* della malavita organizzata o se, invece, si tratti di un atto di sfida verso le forze dell'ordine che si trovano ad operare in un quadro di oggettive difficoltà per una serie di tentativi atti a ridimensionare le potenzialità operative delle forze di polizia;

quali iniziative e quali misure intenda assumere per accrescere il livello di sicurezza nella città al fine di garantire sia i cittadini che le forze di polizia.

(2-01520) « Manzione, Tassone, Volonté, Di Nardo ».

(11 gennaio 1999).

(Sezione 2 – Misure per contrastare la criminalità nella provincia di Como)

B) Interrogazioni:

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono sempre più numerose le manifestazioni di protesta da parte dei cittadini dei comuni di Inverigo e di Arosio contro il dilagare della prostituzione nei centri abitati;

già da diversi anni il problema dell'invasione delle « lucciole » sulle strade Novedratese e Vallassina è stato sollevato presso le competenti autorità senza però ottenere alcun riscontro;

la situazione potrebbe anche degenerare dando luogo a pattugliamenti e ronde di cittadini residenti, esasperati dal pericoloso traffico che puntualmente si verifica durante le ore notturne e fortemente preoccupati dai risvolti delinquenziali che il giro della prostituzione inevitabilmente determina —:

se non intenda assumere ogni idonea iniziativa utile a porre fine al dilagare di un fenomeno che sta creando sempre maggiori disagi per le popolazioni dei comuni di Arosio e Inverigo. (3-02561)

(29 giugno 1998).

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si registra un continuo aggravamento delle problematiche legate alla sicurezza e all'ordine pubblico nel comune di Como ed in altri centri della provincia comasca;

nonostante le garanzie di massima disponibilità delle forze dell'ordine fornite dal prefetto di Como sono sempre più diffusi gravi episodi di violenza ai danni delle attività del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo —:

se non ritenga necessario apportare alle attuali forze dell'ordine disponibili nella provincia di Como adeguati aumenti di organici necessari ad affrontare questa ondata criminale al fine di tutelare, oltre l'incolumità fisica degli operatori dei settori interessati, gli interessi economici ed occupazionali del territorio. (3-03960)

(22 giugno 1999).

TABORELLI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la situazione della sicurezza pubblica dell'Olgiatese, in provincia di Como, è particolarmente preoccupante in questo periodo, a causa della recrudescenza di una serie di fenomeni di criminalità minore, che mettono tuttavia a rischio i beni e l'incolumità dei cittadini;

tali fenomeni appaiono collegati al dilagare dell'immigrazione clandestina di extracomunitari;

le Forze dell'ordine non sembrano in grado di assicurare, di fronte a questi episodi, un adeguato controllo del territorio;

si segnalano situazioni anomale, in conseguenza di questa situazione, nelle quali sono i sindaci a tentare di supplire, talora in modo bizzarro, a queste carenze della pubblica sicurezza;

per esempio il comune di Binago stipendia guardie giurate che assicurino il controllo notturno delle strade del comune, mentre il sindaco di Olgiate Comasco provvede addirittura personalmente ad effettuare giri di perlustrazione e di sorveglianza delle vie cittadine;

tutto quanto sopra contemporaneamente mette in pericolo la sicurezza dei cittadini e rischia di gettare nel ridicolo la credibilità delle istituzioni —:

se il Governo sia al corrente di quanto sopra esposto;

se il Governo intenda disporre un adeguato rafforzamento della presenza delle Forze dell'ordine nell'Olgiatese;

quali altri provvedimenti il Governo intenda assumere per un immediato recupero del controllo di legalità in questo territorio. (3-04648)

(22 novembre 1999).

(ex 4-23829 del 4 maggio 1999)

(Sezione 3 — Indagini relative a suicidi nell'ambiente della questura di Lucca)

C) Interpellanza e interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'ambiente della questura di Lucca è da tempo teatro di una catena di suicidi: due poliziotti già in servizio a Forte dei Marmi si erano suicidati a seguito dell'avvio di una inchiesta per corruzione, ad essi si aggiungono, nel giugno 1998, il suicidio con la pistola d'ordinanza di un agente e, il 24 agosto 1998, quello del commissario Antonio Sardo;

il commissario Antonio Sardo è l'emblema dei tanti uomini morti due volte per effetto dei gravissimi danni arrecati a cittadini onesti dai giochi nefasti condotti, talvolta consapevolmente, da « operatori di giustizia » (quale menzogna in qualche caso si cela in tale definizione!), *in tandem* con quelle mine vaganti che divengono sovente i pentiti;

sono assai buie le vicende che alcuni anni fa sconvolsero l'attività professionale e la stessa vita del predetto tutore dell'ordine, già capo della squadra mobile di Massa a seguito del trasferimento-*dictat* dalla questura di Massa a quella di Lucca in conseguenza dell'inchiesta a suo carico, condotta dalla magistratura di Massa, inchiesta aperta per le « cantate » dei pentiti cantastorie Flavio Lazzarini ed Emilio Ar-

righi (cantastorie con suggeritore), il quale, peraltro, in pubblica udienza del gennaio 1997 ha ritrattato le infami accuse in precedenza mosse;

nel corso delle udienze del predetto processo era saltato fuori un biglietto, il cui mittente sembra finora ignoto, nel quale si raccomandava al pentito Lazzarini di raccontare « tante cose » contro il dottor Sardo, già capo della squadra mobile di Massa;

una prima « uccisione » del dottor Sardo venne operata con il suo trasferimento, nella sostanza punitivo, dalla questura di Massa a quella di Lucca, presso la quale egli avrebbe dovuto restare « a tavolino »;

la vicenda si è conclusa nel modo più tragico con il suicidio del dottor Sardo avvenuto il 24 agosto 1998 (dal 1995 il dottor Sardo sarebbe rimasto in stato di depressione ed è l'emblema di un uomo morto due volte perché si dica circa la causa scatenante, ultima solo occasionalmente dopo le vicende pregresse);

assai illuminanti risultano (in tema di « malagiustizia ») le dichiarazioni del defunto commissario affidate ad un memoriale in corso di pubblicazione, stralci del quale sono stati pubblicati dal *Corriere della Sera* del 26 agosto 1998 alla pagina 13;

dal verbale dell'udienza del 7 gennaio 1997 del tribunale di Massa si evincerebbero le seguenti dichiarazioni rese dal pentito Arrighi Emilio « Mi riconosco colpevole di calunnia. Tutte le accuse contro i poliziotti me le sono inventate di sana pianta per uscire di galera »; dallo stesso verbale viene « tirato in ballo » il magistrato che aveva interrogato due volte l'Arrighi senza la presenza del difensore di fiducia;

all'Arrighi sarebbe stato preannunciato dal magistrato un ulteriore ordine di custodia in carcere ove non avesse collaborato, il che costituisce l'equivalente del noto « tintinnio di manette », stigmatizzato dal Capo dello Stato nel messaggio di fine 1997;

assai angosciante appare il ruolo svolto nella vicenda da un non meglio identificato « maresciallo »;

allo stato l'interpellante non è in grado di conoscere se i comportamenti contro legge di magistrato e maresciallo siano stati perseguiti in sede penale o in sede disciplinare —:

se i fatti suesposti siano noti al Governo;

se siano stati sottoposti a procedimento, rispettivamente, il magistrato ed il maresciallo, ispiratori entrambi ovvero uno solo di essi dei « cantastorie » Arrighi e Lazzarini;

se dal Ministro dell'interno siano stati o saranno disposti accertamenti ispettivi per valutare le singolari vicende dei reiterati suicidi verificatisi negli ultimi tempi nell'ambiente della questura di Lucca;

se il Ministro di grazia e giustizia abbia disposto o intenda disporre ispezione presso l'autorità giudiziaria di Massa in ordine alle vicende in argomento.

(2-01340) « Garra ». (14 settembre 1998).

BIONDI e GARRA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il suicidio del vicequestore Antonio Sardo è l'ultimo di una lunga serie di suicidi avvenuti in lucchesia, di una serie oscura di episodi che hanno riguardato, come affermato dai sindacati di polizia, elementi delle forze dell'ordine;

costoro sarebbero infatti state vittime di una serie di calunniose dichiarazioni di « pentiti », o presunti tali, troppo semplicisticamente, se non intenzionalmente, acquisiti come prove di responsabilità nei confronti di esponenti della polizia di Stato che, come il vicequestore Antonio Sardo, si erano esposti nella lotta contro la criminalità;

come risulterebbe da un verbale di udienza e come è riferito dai giornali, tali accuse sarebbero state ottenute interro-

gando un imputato detenuto senza la presenza del difensore d'ufficio e dietro promessa di benefici da parte del magistrato procedente —:

quali siano state o quali iniziative si intendano porre in essere di fronte agli episodi citati;

se le circostanze riferite dai giornali corrispondano al vero e quali siano state al tempo le iniziative del ministero dell'interno e di quello della giustizia di fronte a situazioni che, in ogni caso, denunciavano non solo un inammissibile contrasto tra le forze dell'ordine, polizia di Stato e carabinieri impegnati nelle indagini, ma anche della magistratura inquirente, sia in senso attivo che omissivo;

quale sia la linea del Governo nei confronti di chi si avvale di funzioni pubbliche per sfogare privati e personali risentimenti, dando vita ad un inverecondo scontro tra poteri dello Stato. (3-02781)

(14 settembre 1999).

CARLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi mesi la questura di Lucca è stata scossa dai suicidi dell'ispettore Francesco Brigante e del vicequestore Antonio Sardo;

nello stesso periodo è avvenuto il trasferimento del questore Andrea Scandurra e del vicequestore sopra menzionato;

il trasferimento del questore risulta essere la causa del suicidio del figlio Ivanoe Scandurra;

dal 1997 un'inchiesta condotta dalla locale procura sul posto di polizia di Forte dei Marmi aveva portato all'arresto di poliziotti, commercianti ed investigatori privati per episodi legati alla corruzione e al traffico di armi e droga;

tale inchiesta risulta essere ancora aperta;

ultimamente sono stati arrestati due poliziotti in servizio alla squadra volante di Lucca;

questi episodi hanno creato fra gli operatori stessi e nella popolazione allarme e preoccupazione;

a seguito di quanto sopra gli operatori di pubblica sicurezza ritengono offuscata la loro immagine provocando conseguentemente un certo disagio negli agenti;

si deve rilevare che la questura di Lucca negli ultimi anni ha conseguito importanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata;

le stesse organizzazioni sindacali, pur con diverse motivazioni, esprimono il disagio e la preoccupazione degli operatori di pubblica sicurezza —:

quali valutazioni ritenga di poter dare ai fatti accaduti e quali azioni intenda intraprendere per restituire la necessaria serenità agli operatori della locale questura. (3-02848)

(16 settembre 1998).

(Sezione 4 — Revoca del programma di protezione del collaboratore di giustizia Cirfeta)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

risulta agli interpellanti che in data 12 novembre 1999 è stata revocata la protezione nei confronti del collaboratore di giustizia Cosimo Cirfeta e dei suoi familiari;

il signor Cosimo Cirfeta è attualmente recluso nel carcere di Paliano (Roma);

l'adozione del programma di protezione nei confronti del collaboratore e dei suoi familiari era stata adottata su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce;

il signor Cosimo Cirfeta ha rivelato, nel corso della sua collaborazione, notizie relative al gruppo di criminalità organizzata presente in Puglia e denominato « Sacra Corona Unita »;

il signor Cosimo Cirfeta era stato, nei mesi scorsi, ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari in merito a sue rivelazioni concernenti i tentativi, da parte di alcuni collaboratori di giustizia, di concordare false accuse nei confronti degli onorevoli Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri;

le rivelazioni fornite dal signor Cosimo Cirfeta sulla « Sacra Corona Unita » hanno fornito lo spunto investigativo per diversi procedimenti penali, per uno dei quali è stato recentemente pronunciata sentenza di appello e sono state comminate condanne complessive per 24 ergastoli e ottocento anni di detenzione;

risulta agli interpellanti che la revoca del programma di protezione nei confronti del signor Cosimo Cirfeta e dei suoi familiari sia stata motivata con il cessato pericolo per la vita e l'incolumità del collaboratore di giustizia e della sua famiglia;

risulterebbe agli interpellanti che la Direzione distrettuale antimafia di Lecce — che avrebbe dovuto esprimere un preventivo parere sulla revoca del programma di protezione nei confronti del signor Cosimo Cirfeta e dei suoi familiari — non abbia adottato tale parere;

a seguito della revoca della protezione, i familiari del signor Cosimo Cirfeta sono esposti a una situazione di obiettivo pericolo per la loro vita e la loro incolumità, in considerazione dei legami ancora esistenti tra gli esponenti dell'organizzazione criminale, nei confronti dei quali il signor Cosimo Cirfeta ha fornito informazioni, e gli esponenti ancora in libertà della stessa organizzazione;

risulta agli interpellanti che il signor Cosimo Cirfeta abbia iniziato dal giorno 12 novembre 1999 uno sciopero della fame per protestare contro la revoca del programma di protezione;

a parere degli interpellanti la revoca della protezione appare del tutto immotivata e sembra assumere il carattere di ritorsione nei confronti delle rivelazioni da parte del signor Cosimo Cirfeta sui presunti accordi tra collaboratori di giustizia in danno degli onorevoli Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri —:

se risponda al vero la notizia della revoca del programma di protezione nei confronti del signor Cosimo Cirfeta e dei suoi familiari;

se risponda al vero che la motivazione addotta per tale revoca faccia riferimento al cessato pericolo per la vita e l'incolumità del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari;

se risponda al vero che la Direzione distrettuale antimafia di Lecce non abbia espresso alcun parere in merito alla revoca del programma di protezione nei confronti del signor Cosimo Cirfeta e dei suoi familiari e, in caso contrario, quale parere sia stato espresso da tale autorità giudiziaria;

quale organismo abbia avviato l'iniziativa volta a revocare il programma di protezione del collaboratore e dei suoi familiari;

sulla base di quali atti, risultanze, accertamenti e pareri sarebbe stata disposta la revoca del programma di protezione nei confronti del collaboratore e dei suoi familiari;

quale sia lo stato degli accertamenti, amministrativi e giudiziari, in ordine alle rivelazioni del signor Cosimo Cirfeta riguardanti presunti accordi tra collaboratori di giustizia per muovere false accuse in danno dell'onorevole Silvio Berlusconi;

se risulti che il signor Cosimo Cirfeta stia conducendo lo sciopero della fame.

(2-02069) « Maiolo, Mancuso ». (16 novembre 1999).